

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato Muggia Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato Cati Augusto, che lo rappresenta e difende, giusta procura ad item atto notarile ZAPPONE MARIA di Roma del 23/07/04, rep. 76755;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2864/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/07/03 r.g.n. 3103/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/06 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI FABRIZIO;

uditio l'Avvocato Muggia;

uditio l'Avvocato Cati;

uditio il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

F.G., dipendente della Banca di Roma, ha impugnato il licenziamento intimatogli per motivi disciplinari, deducendo l'illegittimità del recesso, privo di giustificazione, e la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, perché la datrice di lavoro non aveva disposto la sua audizione per difendersi dopo la contestazione dell'addebito.

Il giudice adito ha rigettato la domanda con decisione che la Corte di Appello di Roma ha confermato con la sentenza impugnata. La Corte territoriale ha escluso la dedotta violazione delle garanzie procedurali della L. n. 300 del 1970, art. 7 osservando che il F. aveva chiesto un primo spostamento della sua audizione, che la Banca aveva concesso senza fissare un giorno preciso, ma indicando una data di scadenza; il F. aveva chiesto un nuovo differimento presentando un certificato medico; la Banca aveva concesso un nuovo termine fino al 28 gennaio, procedendo quindi al licenziamento; solo in epoca successiva era pervenuto un certificato medico diretto ad attestare l'impedimento del dipendente.

Nella sentenza si rilevava che mentre la Banca aveva dimostrato la propria disponibilità a fronte della richiesta di un nuovo incontro, il dipendente non aveva

fornito la prova di una condizione tale da giustificare il rifiuto a fornire la propria difesa.

La Corte di Appello confermava poi la valutazione del primo giudice in ordine alla proporzionalità tra infrazione e sanzione irrogata.

Avverso questa sentenza F.G. propone ricorso per cassazione con due motivi, al quale la Banca di Roma S.p.A. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i vizi di violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e difetto di motivazione.

Il ricorrente critica le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancata prova della impossibilità per il F. di svolgere un'adeguata difesa in sede di audizione nel procedimento disciplinare. Rileva che la certificazione rilasciata dal Dott. V., medico di fiducia del lavoratore, contiene una diagnosi convalidata dalla documentazione dell'ospedale S. Filippo Neri, e che il dedotto impedimento non può essere escluso dal fatto che il F. abbia chiesto il differimento dell'incontro e abbia sottoscritto la impugnativa del licenziamento; questi atti non dimostrano la possibilità di difendersi adeguatamente nel confronto con il datore di lavoro.

1.2. Il motivo è infondato. La sequenza degli eventi successivi alla contestazione disciplinare, ricostruita dalla sentenza impugnata sulla scorta della documentazione della corrispondenza intercorsa dalle parti, non è contestata dalla parte. A seguito della comunicazione dell'addebito, il F. in data 10 gennaio 2000 ha chiesto di essere sentito personalmente per presentare le proprie difese; la Banca con telegramma in data 12 gennaio ha precisato che l'incontro doveva tenersi improrogabilmente entro il successivo giorno 17. Il dipendente con telegramma del 14 gennaio ha chiesto un differimento dell'incontro deducendo di essere affetto da malattia, risultante da certificazione medica inviata il giorno 12. La Banca in data 18 gennaio ha risposto prendendo nota della certificazione e disponendo che l'incontro doveva tenersi entro e non oltre il 28 gennaio; ha anche comunicato di essere disponibile, in caso di personale impedimento del F., a ricevere un rappresentante sindacale all'uopo delegato, ed anche ad ascoltare il dipendente in luogo diverso dalla sede dell'azienda e dal medesimo designato.

Con telegramma del giorno 21 gennaio il F. ha comunicato "di essere in cura per un grave esaurimento psicofisico" in relazione al quale non era in grado di affrontare l'incontro, né di "nominare un procuratore", ed ha chiesto un ulteriore differimento.

La Banca ha adottato il provvedimento disciplinare con comunicazione del 1^o febbraio 2000. 1.3. Nella specie non è in discussione l'applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esistenza di uno stato di incapacità naturale del lavoratore, tale da impedirgli di rendere le giustificazioni nel termine previsto dalla legge per rispondere agli addebiti contestati, comporta la necessaria posticipazione del termine di scadenza, risultando altrimenti violata, nel caso di irrogazione del provvedimento disciplinare prima di tale momento, la garanzia procedimentale prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7. Peraltro è onere del dipendente, che contesti la legittimità della sanzione per l'impossibilità di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di una minorata capacità di intendere e di volere in detto intervallo, di dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, in stato di incapacità naturale (cfr. Cass. 30 maggio 2001 n. 7374).

Nel caso in esame tale prova doveva essere fornita per lo spazio di tempo indicato

dall'istituto datore di lavoro con la comunicazione del 18 gennaio 2000, con riferimento all'impedimento allegato dal lavoratore con il telegramma del 21 gennaio. La sentenza impugnata ha ritenuto che la dimostrazione di tale situazione non sia stata raggiunta, considerando da un lato che il lavoratore non aveva allegato a questa comunicazione alcun certificato medico, ricevuto dalla datrice di lavoro soltanto dopo l'intimazione del licenziamento; dall'altro, che il rifiuto di fornire le proprie difese non risultava giustificato in relazione ai certificati (precedentemente) inviati, tenuto conto della diversità ed incongruità delle diagnosi riportate in tali documenti e del comportamento del lavoratore.

Il primo ordine di rilievi corrisponde ad un'autonoma ratio decidendi sufficiente a sorreggere il convincimento espresso dal giudice dell'appello, indipendentemente dalla valutazione dello stato di infermità risultante dalla certificazione medica inviata il 12 gennaio, che recava una prognosi fino al 25 gennaio.

Infatti, questa documentazione non poteva comprovare che l'impedimento si fosse protratto fino alla data da ultimo fissata come termine per l'audizione del lavoratore (28 gennaio); il comportamento dell'istituto datore di lavoro, che, in assenza di prova di un effettivo impedimento del lavoratore, non ha acconsentito alla richiesta di una proroga di tale termine (formulata con il telegramma del 21 gennaio) non concreta certamente una violazione dei principi di correttezza e buona fede, alla stregua dei quali deve essere valutato l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.

2.1. Il secondo motivo, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 3, critica la statuizione relativa alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, lamentando la mancata valutazione di circostanze relative allo stato di salute del lavoratore, affetto da uno stato depressivo, e alle sue condizioni familiari (problemi finanziari di un fratello, malattia del figlio).

2.2. La censura non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha considerato determinante, ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'addebito, l'incidenza dei fatti contestati sul vincolo fiduciario di particolare intensità che lega i dipendenti degli istituti di credito ai datori di lavoro.

Non è in contestazione tra le parti l'oggettiva rilevanza dell'illecito disciplinare, relativo alla contraffazione da parte di un addetto alla contabilità delle fascette di identificazione movimentato con la Banca d'Italia, con addebito ai vettori di importi non dovuti e appropriazione del controvalore.

Il convincimento espresso dalla Corte territoriale corrisponde ad un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, in conformità al criterio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui nell'ipotesi di dipendente di un istituto di credito l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, rilevando la lesione dell'affidamento che, non solo il datore di lavoro, ma anche il pubblico, ripongono nella lealtà e correttezza dei funzionari.

D'altro canto, la giurisprudenza ha anche precisato, in relazione a tale attività, che la mera irregolarità oggettiva dell'operazione non può di per sé dar fondamento al giudizio di proporzionalità fra l'illecito e la sanzione del licenziamento, senza la necessaria valutazione dell'elemento psicologico della condotta posta in essere dal lavoratore, ed in particolare senza l'accertamento della sussistenza del dolo o anche di un grado elevato di colpa (cfr. Cass. 27 ottobre 1997 n. 10568). Ma tale indagine riguarda l'intensità dell'elemento intenzionale della condotta, e sotto questo profilo le circostanze di fatto di cui si lamenta il mancato esame non assumono alcuna

rilevanza, in assenza di qualsiasi allegazione circa la loro decisività sotto questo profilo.

3. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 36,20 oltre Euro 3.000,00 per onorari, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006